SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordache Paun Elena Adriana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06598)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Todirascu Nourescu Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06600)*

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ayouni Moncef, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06615)*

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carranza Davila Olga Soledad, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06601)*

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arauco Castillo Gloria Ruth, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06602)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nakonechna Hanna Adamivna, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06606)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Shvets Kostyshyna Inesa Anatoliyivna, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06608)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oantā Veronica Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06609)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andronic Nanu Gabriela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06610)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Shevchenko Lyuta Olena Oleksandrivna, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06605)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Adami Luciane Carla, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06607)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Geraci Andrea Marie, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06604)*

DECRETO 7 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Celotto Maria Sueli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06603)*

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Carballo Garay Angel Martin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06614)*

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Naranjo Mindiola Mercedes Cecilia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06611)*

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Juby Paul, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06613)*

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fall Aissatou, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06616)*

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iroegbu Perpetua Bobo Chimenka, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06612)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Rosamma, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06621)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Julie, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06622)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Lovely, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06620)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puliyanikkattu Mani Deepamol, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06619)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacko Dhanyamol, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06623)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kalathiparambil Ouseph Annamma, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06618)*

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Sheeba, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06617)*

DECRETO 12 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mory Asencios Esther Judit, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06624)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Ionela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06626)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayarquispe Gomez Marilyn Katherine, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06632)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Angela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06625)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Leonte Constantin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06627)*

DECRETO 13 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratina - Iuoras Olimpia Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06628)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Checa Gutierrez Sebastiana Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06589)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ancasi Laura Aydde, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06592)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerra Orellana Silvia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06630)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vicente Roque Maria Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06631)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Acha Escobar Vilma, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06629)*

DECRETO 14 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zapata Jove Maria Tereza, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06591)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Tlili Hedi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06641)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ben Bdiri Alaeddine, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06640)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andia Quiroz Mabel Rosario, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06642)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Farhangkhah Zahra, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06635)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rios Rivera Geyza Paola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06639)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lima Cruz Paulina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06643)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ouled Salem Ali, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06634)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomez Cruz Andrea, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06638)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miranda De Rojas Martha Lilian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06633)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sendi Elyemna, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06636)*

DECRETO 15 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Khaoul Jlali, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06637)*

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Strimbei Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06644)*

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandras Felicia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06646)*

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06645)*

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Roxana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06588)*

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mnasria Mohamed Sabri, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A06590)*

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Niane Diale', di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06649)*

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abu Elhija Dana Hasan Mohammad, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06648)*

DECRETO 28 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheuca Tudora, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A06647)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2009, n. **67**.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.

Art. 2.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO
(articolo 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:

Articolo 1
(Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola seconda Italianariore."

Articolo 2
(Legge di approvazione dell'intesa).

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Romano Prodi

Il Presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno

Pastore Daniele Benini

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1106):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 9 ottobre 2008.

Assegnato alla commissione 1ª (affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2008 con parere della commissione 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 21 gennaio 2009 e il 19 febbraio 2009.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 2009.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 4 marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2262):

Assegnato alla commissione I (affari costituzionali), in sede referente, l'11 marzo 2009 con parere della commissione VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1°, 6, 8 e 29 aprile 2009; il 5, 6 e 14 maggio 2009.

Assegnato nuovamente alla I commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 maggio 2009, con il parere della commissione VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 maggio 2009.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.».

— Si riporta il testo dell'art. 37 dell'intesa, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516:

«Art. 37. — Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

La disposizione di cui all'art. 12 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 516, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 14. — *1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.*

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».

09G0084

LEGGE 8 giugno 2009, n. **68**.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

Art. 2.

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993 ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Articolo 1

(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 4.

(Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri	Il Presidente della Tavola Valdese
On. Romano Prodi	Pastora Maria Bonafede

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1107):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 9 ottobre 2008.

Assegnato alla commissione 1ª (affari costituzionali) , in sede referente, il 22 ottobre 2008 con parere delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 13 e 21 gennaio 2009; il 19 e 25 febbraio 2009; il 4 e l'11 marzo 2009.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 febbraio 2009 con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 18 marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2321):

Assegnato alla commissione I (affari costituzionali), in sede referente, il 25 marzo 2009 con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1°, 6, 8 e 29 aprile 2009; il 5, 6 e 14 maggio 2009.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 26 maggio 2009 con il parere delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 maggio 2009.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 5 ottobre 1993, n. 409, reca: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese):

«Art. 20. — Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'art. 8 della Costituzione, le intese del caso.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).* — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".

3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.».

09G0085

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Medole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Medole (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Medole (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Araldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Medole (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di otto consiglieri, di cui solo due surrogati a causa dell'esaurimento di una delle liste, il consiglio comunale si è trovato nell'impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Le successive dimissioni di altri tre consiglieri, hanno causato un ulteriore depauperamento dell'organo consiliare, ridottosi, per impossibilità di surroga, a soli sette componenti oltre il sindaco.

Il prefetto di Mantova pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6835/09 Area II del 5 maggio 2009 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Medole (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Araldi.

Roma, 21 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A6855

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2008.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni riguardanti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Ministeri;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, la possibilità di conferire, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha prorogato al 31 ottobre 2008 il termine già fissato al 30 giugno 2008 dal predetto art. 1, comma 359 della legge n. 244 del 2007;

Visto il comma 1, lettera *a)* dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni dello Stato, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti, a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, in virtù del quale ai fini dell'attuazione da parte dei Ministeri delle misure previste dal suddetto comma 1, lettera *a)* del medesimo art. 74, possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 e relativa tabella allegata, con il quale si è provveduto a ridurre le dotazioni organiche del personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze di sette posizioni;

Atteso che, per il Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica vigente alla data odierna, inclusa quella relativa alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed agli uffici di diretta collaborazione, ed esclusa invece quelle dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è costituita da sessantacinque dirigenti di prima fascia;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 20025 del 30 settembre 2008 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 74, comma 1, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di dare attuazione alle disposizioni ivi contenute;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica, come prospettata dal Ministro dell'economia e delle finanze, comporta, sulla base di quanto disposto dall'art. 74, commi 1, lettera *a)* e 4 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, una riduzione di sei unità di dirigenti di prima fascia;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione complessiva della dotazione organica relativa al personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione delle più volte richiamate disposizioni normative modificando in parte il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, incluse quelle relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed agli uffici di diretta collaborazione, sono rideterminate, in riduzione, secondo la tabella allegata al presente articolo di cui costituisce parte integrante, che tiene conto delle riduzioni derivanti dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella non comprendono le dotazioni organiche del personale dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione della Sezione del controllo n. 6/09 in data 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376 il 12 maggio 2009

Con esclusione della nota «Non compresi n. 14 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 12 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali, 1 presso l'AGEA ed 1 presso l'ASI», nei confronti della quale trattasi di rifiuto assoluto di visto.

ALLEGATO

(all'art. 1)

TABELLA ORGANICI DIRIGENZIALI

	Organico vigente	Riduzioni operate a seguito dell'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008	Nuovo organico
Dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, le segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e gli uffici di diretta collaborazione	65	6	59

09A06853

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2009.

Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 28, comma 1;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 8-*bis*;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 64, comma 4-*bis*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, in particolare, l'art. 37;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

Considerata la necessità di recepire il citato accordo nella fase transitoria di cui all'art. 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 226/2005;

Decretano:

Articolo unico

1. Con il presente decreto è recepito l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale e il relativo allegato A) che ne fa parte integrante riguardante il primo repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali.

2. Le figure professionali di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati nella fase transitoria di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010/2011, come previsto all'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Roma, 29 maggio 2009

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

p. *Il Ministro del lavoro, della salute*
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

ALLEGATO

Accordo tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 14/CSR del 5 febbraio 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 febbraio 2009

VISTO l'articolo 2, comma 1 lettera b) e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che, tra l'altro, definisce:

a) l'architettura complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione;
b) al capo III°, i livelli essenziali delle prestazioni per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale;
c) all'articolo 27 comma 2, lettere a), b) e c), le condizioni per messa a regime del sistema di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTA l'Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

VISTA la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF del 23 aprile 2008;

CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona per il 2010;

CONSIDERATO il percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali avviato con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli d'Intesa stipulati tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché quelli sottoscritti tra le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il progressivo consolidamento dei risultati conseguiti nel percorso di cui sopra attraverso i successivi accordi di seguito richiamati:

1) l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;
2) l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;

3) l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 15 gennaio 2009 e diramata in data 16 gennaio 2009, corredata del concerto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'Allegato A) che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Coordinamento interregionale in materia di istruzione e lavoro, con nota del 19 gennaio 2009, ha comunicato il parere tecnico favorevole delle Regioni e delle Province autonome al perfezionamento dell'accordo in esame;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati e come da tabella, Allegato A, parte integrante del presente atto:

PREMESSO CHE:

è necessario mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:
a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003 sopra richiamato;
b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07;

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO,

CONCORDANO DI

1) Assicurare la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;

2) Individuare la prima fase nelle seguenti azioni:

-garantire per l'anno 2009-10 - in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), decreto legislativo n. 226/05 - la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;

-adottare a tal fine:
a) 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e Province Autonome;
b) il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.

3. Individuare la seconda fase nelle seguenti azioni:

a) definire un programma condiviso per attuare, nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;

b) definire congiuntamente le Linee Guida di cui alla legge n. 40/07, articolo 13, comma 1-quinquies, che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;
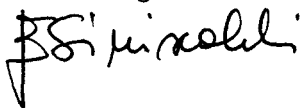
c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Coordinamento della IX^ Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;

d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 226/2005.

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 1.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE E DEI RELATIVI STANDARD FORMATIVI MINIMI DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI (1)

(1) il repertorio si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003

1) OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA*
2) OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-CUOCO-CAMERIERE*
3) OPERATORE DEL BENESSERE*
4) OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE*
5) OPERATORE DEL PUNTO VENDITA*
6) OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI*
7) OPERATORE GRAFICO*
8) OPERATORE EDILE*
9) OPERATORE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO*
10) OPERATORE ALL'AUTORIPARAZIONE*
11) INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI*
12) INSTALLATORE -MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI*
13) OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI*
14) MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI*
15) OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO **
16) OPERATORE AGROALIMENTARE **
17) OPERATORE AGRICOLO**
18) OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE**
19) OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE**

(*) figure previste dall'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 5 ottobre 2006, ridefinite dal presente Accordo
(**) nuove figure

ALLEGATO A/1

Ridefinizione delle figure professionali di riferimento a livello nazionale di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 5 ottobre 2006 e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali

OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
ORGANIZZARE E VENDERE VIAGGI E SOGGIORNI		Compilare la modulistica
		Effettuare le prenotazioni
		Intrattenere i rapporti con strutture
		Effettuare vendita di servizi turistici
		Registrare l'accesso dei visitatori/clienti secondo le procedure e gli strumenti standard
		Riconoscere le tecniche e gli strumenti informatici e multimediali adatti alla presentazione/esposizione del servizio/prodotto
		Riscuotere pagamenti anche a mezzo di strumenti telematici
GESTIRE LE RELAZIONI CON IL CLIENTE		Interpretare le esigenze del cliente/visitatore rispondendo in maniera adeguata
		Accogliere i turisti; individuare la clientela in termini di target, tipologia o segmentazione
		Presentare l'azienda
		Fornire informazioni di primo orientamento anche in lingua straniera
GESTORE LE PROCEDURE CON I FORNITORI		Attivare le procedure amministrative relative al canale distributivo, alla compravendita e ai pagamenti
GESTIRE LE RELAZIONI INTERNE/ESTERNE DEL SETTORE		Mantenere i rapporti con altri enti
		Mantenere i rapporti con uffici interni

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Creare comunicazione tra/con i media
		Registrare le richieste ei reclami mobilitando coerentemente i servizi/reparti interni
ARCHIVIARE E PRODURRE DOCUMENTI		Selezionare documenti
		Gestire atti, documenti, relazioni
		Gestire corrispondenza con il PC in più lingue
		Preparare i preventivi
METTERE A PUNTO SPAZI INFORMATIVI IN OCCASIONE DI EVENTI QUALI SALONI, FIERE, CONGRESSI		Intervenire nella realizzazione di strumenti per autoconsultazione (pieghevoli, opuscoli, guide, video, siti, ecc...)
		Predisporre gli spazi informativi e gli strumenti di autoconsultazione
		Disporre l'approvvigionamento dei materiali informativi

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- CUOCO/CAMERIERE

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
PREDISPORRE L'AREA DI LAVORO E LE ATTREZZATURE	Predisporre l'area di lavoro e le attrezzature	Sanificare piani di lavoro e attrezzature secondo procedure HCCP;
		organizzare il posto di lavoro;
		utilizzare strumenti e attrezzature per la pulitura e la preparazione degli alimenti;
		attuare programmi di tutela per la sicurezza e la salute del lavoratore e dell'ambiente.
	Strutturare semplici proposte gastronomiche nel rispetto della quantità, qualità e costo richiesti	Scegliere tempi, temperature e metodi di cottura specifici per tipologia di alimento, prevedendone le principali alterazioni e trasformazioni;
		Scegliere qualità e dosaggi di materie prime e semilavorati per la realizzazione dei piatti;
		Controllare la qualità e lo stato di conservazione degli alimenti

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Realizzare menù completi	Applicare tecniche di preparazione di piatti;
		definire accostamenti appropriati tra pietanze e gamma di vini a disposizione per la realizzazione di menu tradizionali e tipici;
		preparare i più comuni piatti della internazionali, nazionali, regionali, utilizzando diversi metodi di cottura;
		preparare dolci e dessert caldi, freddi e gelati
		preparare e approntare piatti per buffet e banchetti
	Controllare le scorte	selezionare e prelevare gli ingredienti ed i
		semilavorati nella qualità e quantità prevista;
		segnalare necessità di approvvigionamenti, mantenere puliti e ordinati i luoghi di conservazione e stoccaggio;
		stoccare le materie prime

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Predisporre ed effettuare il servizio di erogazione dei cibi	Adottare stili e tecniche per l'allestimento e il riassetto della sala;
		eseguire la mise en place;
		effettuare il servizio in sala per prima colazione,coffee break e bevande
		scegliere i tipi di servizio più adeguati alla struttura
		stendere comande e ordini
		recepire indicazioni sui menu
	Gestire l'accoglienza e il congedo cliente	fornire informazioni relativamente a menu, vini, spumanti
		comunicare in lingua straniera
		condurre colloqui con i clienti

OPERATORE DEL BENESSERE

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
ACCOGLIENZA DEL CLIENTE	Accogliere e informare il cliente	Riconoscere le caratteristiche personali del cliente
		Mediare tra le esigenze del cliente e i canoni estetici codificati
		Compilare la scheda personale del cliente
		Presentare gli elementi dell'intervento
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Organizzare il servizio	Pianificare le fasi di lavoro
		Predisporre i prodotti in funzione del servizio
		Predisporre la postazione di lavoro
		Adottare norme di settore
REALIZZAZIONE DEL LAVORO	Determinare tecniche e strumenti in funzione del servizio	Individuare i prodotti
		Miscelare i prodotti in funzione del servizio tecnico
		Utilizzare i prodotti in funzione dello stile
TRATTAMENTO ESTETICO	Effettuare il trattamento estetico	Identificare le specificità del capello e della cute
		Lavare i capelli
		Seguire l'acconciatura
		Effettuare il servizio di manicure

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Effettuare il servizio di maquillage
		Eliminare i peli superflui
		Massaggiare viso e mani
		Effettuare la pulizia del viso
GESTIONE DELL'ESERCIZIO	Collaborare alla gestione della contabilità e del magazzino	Eseguire operazioni gestionali e contabili
		Svolgere semplici operazioni di magazzino

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Gestire il front-office e le relazioni interne/esterne	Gestire il front-office
		Comunicare nelle diverse lingue
		Mantenere i rapporti con altri enti e con uffici interni
	Effettuare operazioni amministrative clienti/fornitori	Effettuare pagamenti e incassi
		Effettuare registrazioni inerenti la compravendita
		Realizzare documentazioni e comunicazioni scritte riferite alle operazioni di compravendita
		Verificare documenti
	Effettuare operazioni fiscali e di amministrazione del personale	Applicare la normativa per l'amministrazione del personale
		Applicare le normative fiscali
		Effettuare registrazioni di documenti contabili
		Utilizzare un software per le registrazioni
	Gestire atti e documenti	Selezionare documenti
		Gestire atti, documenti e relazioni
		Utilizzare strumenti informatici
		Archiviare documenti cartacei e/o elettronici
		Utilizzare documenti di compravendita

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
ASSISTENZA CLIENTE	Identificare e soddisfare le esigenze del cliente	Rilevare le esigenze del cliente
		Informare la clientela
		Concludere la vendita
	Gestire le relazioni interne/esterne	Gestire la corrispondenza cartacea
		Gestire la comunicazione telefonica
		Gestire la corrispondenza elettronica
		Elaborare documenti, relazioni e presentazioni
	Gestire il punto vendita	Predisporre gli spazi espositivi sulla base delle specifiche assegnate
		Applicare un piano di marketing
		Effettuare ordinativi
		Organizzare il banco, il punto vendita e la cassa
	Gestire incassi e pagamenti	Gestire pagamenti in contanti e non
		Utilizzare finanziamento
		Utilizzare l'home banking
	Gestire documenti contabili	Predisporre la documentazione amministrativa e contabile
		Effettuare la tenuta della contabilità
		Stampare i registri contabili
		Predisporre i modelli per pagamenti e obblighi fiscali

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Gestire il post vendita	Fornire informazioni sull'utilizzo del prodotto servizio
		Accogliere i reclami
		Gestire il ripristino della conformità del prodotto

OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Gestire il magazzino	Utilizzare attrezzature per stoccaggio e movimentazione
		Valutare funzionalità ed efficienza di attrezzature e macchinari per la movimentazione merci
		Valutare la qualità e la funzionalità delle strutture per lo stoccaggio
		Verificare la corrispondenza tra ordine, documenti di trasmissione e merce ricevuta
		Individuare spazi e criteri di disposizione delle merci
	Monitorare giacenza merci	Raccogliere i dati per la predisposizione dell'inventario
		Valutare disponibilità, rintracciabilità e stato delle merci
		Effettuare controlli sul prodotto
		Effettuare ordinativi
		Individuare elementi fondamentali del flusso logistico delle merci in ingresso/in uscita
	Trattare dati di magazzino	Applicare procedure informatiche per la registrazione delle merci
		Effettuare la marcatura delle merci
		Riconoscere la documentazione di accompagnamento
	Gestire l'imballaggio e la spedizione delle merci	Individuare elementi identificativi delle merci
		Imballare merce per la spedizione

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Individuare dispositivi di sicurezza
		Predisporre documentazione per l'uscita

OPERATORE GRAFICO

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Predisporre macchine e postazioni	Configurare la propria stazione di lavoro
		Effettuare la manutenzione alla macchina da stampa
		Raccogliere dati sulle condizioni tecniche
		Settare i software grafici
	Produrre documenti/file con software di trattamento testo, immagine e di impaginazione	Realizzare elementi grafici
		Gestire applicazioni multimediali
		Acquisire immagini con scanner

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Costruire pagine web
		Gestire siti internet
		Creare filmati
		Elaborare contribuiti audio/video
	Organizzare il processo grafico dello stampato	Analizzare i procedimenti di stampa
		Analizzare l'oggetto
		Calcolare lo sviluppo del prodotto
		Impaginare stampati
		Trattare gli stampati

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Gestire l'allestimento	Condurre il taglio
		Classificare i vari tipi di allestimento
		Coordinare il flusso di lavoro per la rilegatura artigianale o industriale
		Eseguire la cucitura con diversi tipi di segnature
		Eseguire la legatura
	Progettare prodotti grafici	Progettare pieghevoli, manifesti e volantini
		Predisporre lo sviluppo del progetto

OPERATORE EDILE

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Adeguarsi alle norme di sicurezza	Riconoscere le norme di riferimento
		Aggiornarsi rispetto a nuove disposizioni
		Riconoscere pericoli
		Rendere sicuro il cantiere
	Interpretare gli elaborati tecnici	Riconoscere la tipologia di elaborato tecnico
		Riconoscere simbologia e scale di misura
	Riconoscere qualità e quantità dei materiali	Calcolare il fabbisogno di materiale da costruzione
		Reperire i materiali di riferimento

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Manutenere attrezzi, macchine e impianti
	Gestire i tempi	Riconoscere le fasi di lavorazione
		Programmare i cicli di lavorazione
		Valutare i tempi di ripresa del lavoro
	Conoscere i procedimenti amministrativi	Conoscere le disposizioni urbanistiche
		Conoscere le disposizioni giuridiche relative agli edifici sotto tutela
	Mettere in opera il cantiere	Programmare la messa in opera del cantiere
		Montare i ponteggi
		Montare steccati, recinzioni di cantieri, tettoie e baracche
		Realizzare andatoie e passerelle
		Eseguire sbadacchiature, rinforzi e puntellamenti
	Realizzare lavori in edilizia	Confezionare le malte
		Realizzare la struttura portante
		Realizzare murature

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Realizzare opere di finitura
		Stendere gli intonaci
		Tracciare e costruire scale
		Eseguire lavori di manutenzione, riparazioni e restauro
	Eseguire misurazione e controlli	Battere i piani
		Scegliere gli strumenti
		Interpretare i dati di uno strumento
		Livellare un elemento strutturale orizzontale
		Livellare un elemento strutturale verticale
		Valutare l'adeguatezza rispetto alla lavorazione
	Valutare la qualità	Trasferire al vero gli elementi di progetto
		Rispettare i parametri del progetto
		Riconoscere l'esecuzione e regola d'arte

OPERATORE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Assistere il cliente	Rilevare le esigenze del cliente
		Informare la clientela
	Progettare manufatti in legno	Eseguire il rilievo quotato dal vero
		Eseguire schizzi di semplici oggetti e strutture
		Elaborare complessivi e particolari
	Organizzare lavorazioni e strumenti	Stilare la distinta dei materiali
		Determinare quali strumenti utilizzare
		Preparare i componenti
		Montare gli utensili
		Predisporre la macchina e/o gli strumenti appropriati alle lavorazioni

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Costruire manufatti in legno	Riconoscere il legname
		Assemblare i manufatti
		Effettuare la messa in quadro
		Rifinire il manufatto
	Costruire arredamenti in legno e materiali affini	Eseguire il tracciamento al vero su compensato o su legno
		Costruire arredamenti in legno e materiali affini
		Microfinire arredamenti in legno o materiali affini
		Posare in opera di arredamenti in legno o materiali affini
	Organizzare la verniciatura	Determinare la tecnica di verniciatura appropriata
		Determinare lo stato di finitura del legno

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Rifinire la superficie
		Lucidare il manufatto
	Effettuare il controllo qualità	Prevedere il controllo delle lavorazioni
		Verificare anomalie progettuali o esecutive
		Correggere anomalie progettuali o esecutive
	Adeguarsi alle norme di sicurezza	Adottare comportamenti di sicurezza e igiene
		Riconoscere i pericoli
		Rendere sicuro il laboratorio

OPERATORE ALL' AUTORIPARAZIONE

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Assistere il cliente	Rilevare le esigenze del cliente
		Informare la clientela
	Programmare le attività dell'officina	Programmare le scadenze delle consegne
		Programmare le fasi di lavorazione
		Gestire i tempi delle lavorazioni
	Effettuare diagnosi veicoli	Predisporre interventi di controllo, diagnosi, manutenzione, regolazione e sostituzione sull'impianto di accensione/iniezione del motore a benzina
		Interpretare le istruzioni delle diverse case automobilistiche
		Diagnosticare anomalie autotelaio
		Diagnosticare anomalie gruppo di propulsione
		Diagnosticare anomalie impianto elettrico/elettronico dell'autoveicolo

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Effettuare interventi di manutenzione (periodica o straordinaria)	Effettuare manutenzione sul gruppo motopropulsore
		Effettuare manutenzione e riparazione sugli organi di direzione (sospensione, trasmissione e frenatura
		Intervenire sull'impianto elettrico-elettronico dell'autoveicolo
		Effettuare interventi di manutenzione straordinaria
	Effettuare controlli e revisioni	Utilizzare software applicativi per la diagnosi e la ricerca di guasti, dati e schemi elettrici
		Predisporre i certificati di conformità
		Eseguire regolazione, riparazione e sostituzione per revisione periodica
	Utilizzare strumenti e materiali	Utilizzare tecnologie proprie dell'attività professionale
		Mantenere in efficienza le attrezzature
		Scegliere i materiali

INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Impostare piani di installazione di impianti termoidraulici	Comprendere le istruzioni del disegno
		Calcolare superfici e volumi
		Effettuare le verifiche delle misure
		Realizzare grafici
		Pianificare il lavoro
		Modificare i preventivi
	Utilizzare strumenti e materiali	Orientarsi nei cataloghi regionali
		Utilizzare la componentistica del settore
		Utilizzare gli strumenti informatici
		Scegliere i materiali
		Utilizzare tecnologie proprie dell'attività professionale
		Mantenere in efficienza le attrezzature
	Effettuare la posa in opera di impianti	Montare apparecchiature
		Effettuare i collegamenti di impianto
		Rispettare tempi e metodi
	Collaudare impianti e apparecchiature	
	Manutenere impianti e apparecchiature	Riconoscere impianti
		Diagnosticare anomalie

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Effettuare interventi di ripristino funzionale
		Individuare la collocazione di un impianto esistente

INSTALLATORE-MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Produrre elaborati tecnici	Interpretare il disegno di impianti
		Applicare la legislazione vigente in campo elettrico
	Utilizzare attrezzature e strumenti	Utilizzare gli strumenti informatici
		Predisporre materiali, attrezzi e strumenti
		Riconoscere tipologie di comando e controllo
	Realizzare gli impianti	Installare dispositivi di comando e controllo
		Realizzare impianti elettropneumatici
		Effettuare la cablatura
		Applicare le tecniche di assemblaggio
		Realizzare il ciclo di lavoro
		Distinguere il funzionamento di ogni elemento dell'impianto
		Installare impianti elettrici
		Montare circuiti elettronici
		Effettuare assemblaggio PC e rete
		Effettuare assemblaggi di circuiti
		Distinguere calcolatori elettronici
	Eseguire la messa a punto degli impianti	Effettuare il dimensionamento dell'impianto
	Effettuare il collaudo	Utilizzare gli strumenti di misura
		Interpretare le risposte degli strumenti per gli interventi

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	Ricercare e ripristinare le anomalie dell'impianto
		Effettuare tarature per regolarne il funzionamento

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Effettuare controlli e misurazioni	Individuare le caratteristiche dei materiali
		Controllare strumenti di misura e utensili
		Identificare anomalie e non conformità di materiali grezzi e semilavorati
		Utilizzare strumenti di misura e/o controllo
		Valutare conformità dei pezzi lavorati
		Valutare fasi di lavoro
	Eseguire lavorazioni al banco (tracciatura, foratura, maschiatura, taglio)	Eseguire lavorazioni su M.U.
		Costruire particolari o complessivi meccanici utilizzando fresatrici tradizionali
		Costruire particolari o complessivi meccanici utilizzando torni tradizionali
		Eseguire operazioni a bordo macchina
		Interpretare documenti tecnici
		Attrezzare la macchina
	Eseguire lavorazioni su lamiera	Eseguire riporti e metallizzazione a spruzzo
		Eseguire saldature
		Eseguire taglio dei metalli
		Realizzare prodotti in lamiera
		Costruire serramenti

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Eseguire cementazione e tempra
		Eseguire costruzione in lamiera
		Eseguire trattamento superficiale protettivo
	Manutenere le attrezzature e le macchine utensili	Adottare modalità di mantenimento in efficienza delle M.U.
		Riconoscere lo stato di funzionamento delle M.U. e delle attrezzature
		Individuare interventi correttivi nell'area di lavoro
		Identificare il livello di usura e idoneità residua degli utensili

MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI

Denominazione indirizzi: non pertinente

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Eseguire la preparazione della macchina	Interpretare le informazioni contenute nel ciclo di lavorazione
		Identificare le attrezzature e gli strumenti per il montaggio e l'assemblaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici (impianti oleodinamici e elettropneumatici)
		Individuare anomalie alle attrezzature e agli strumenti di montaggio
	Montare pezzi meccanici	Comprendere il disegno di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici (impianti oleodinamici e elettropneumatici)
		Applicare tecniche di montaggio e assemblaggio di gruppi, sottogruppi e particolari (impianti oleodinamici e elettropneumatici)
		Valutare la disponibilità e la conformità dei pezzi a distinta base
		Eseguire la gestione delle varianze
	Adeguare particolari gruppi meccanici	Identificare particolari gruppi meccanici che richiedono l'adattamento in opera
		Valutare la necessità di adattamenti in opera attrezzi di lavoro
		Applicare tecniche di adattamento in opera

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
	Valutare il funzionamento di attrezzature e strumenti di montaggio e assemblaggio	Utilizzare strumenti di misura e/o controllo
		Valutare conformità e efficienza dell'assemblato
		Applicare tecniche di collaudo ai prodotti montati e assemblati

ALLEGATO A/2

Definizione delle cinque nuove figure di riferimento a livello nazionale figure e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
REALIZZAZIONE FIGURINI E MODELLI	Rappresentare figurini di capi di abbigliamento nelle loro linee di base proporzionati in tutti i particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma	Disegnare e colorare figurini di capi di abbigliamento, in modo da rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee dell'abito
		Riconoscere le caratteristiche merceologiche dei tessuti
		Abbinare tessuto, accessori e colori al figurino
		Caratterizzare i prototipi proposti con la propria individualità, nel rispetto delle proporzioni della figura umana ed in atteggiamento idoneo alla grafica essenziale
		Rappresentare in maniera corretta figure umane proporzionate in tutti i particolari esecutivi
		Interpretare i principali stili della moda
		Costruire il cartamodello di un capo di abbigliamento in taglia
ESECUZIONE TAGLIO	Elaborare, partendo da unità di misura prestabilite, tagli base	Scegliere gli strumenti di taglio più idonei in base alle caratteristiche ed alla tipologia di tessuto
		Utilizzare gli strumenti e le tecniche di base per il taglio di varie tipologie di tessuti
		Applicare le principali tecniche di taglio ai diversi tipi di materiale tessile
ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO PRODOTTO	Realizzare nel rispetto delle fasi di lavorazione capi di abbigliamento in taglia utilizzando i macchinari e le attrezzature adeguate	Applicare le principali tecniche di cucitura ai diversi tipi di materiale tessile
		Rifinire il capo, collaudarlo, stirarlo ed effettuare le procedure di controllo

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Verificare il capo finito eliminando i difetti di presentazione
		Curare la presentazione del capo di abbigliamento completandolo con gli accessori più adatti
		Utilizzare con padronanza gli strumenti e le tecniche di base della confezione
		Comprendere la scheda tecnica di lavorazione/assemblaggio
		Valutare la corrispondenza tra il figurino ed il modello tecnico
	Identificare le caratteristiche del tessuto applicando le tecniche di cucitura più idonee, a seconda delle sue caratteristiche merceologiche e correggendo eventuali difetti	Valutare le etichette di composizione e manutenzione
GESTIONE PROCESSI	Identificare le fasi di lavoro, individuando i compiti ed il metodo più efficace e applicando la sequenza ordinata delle operazioni da compiere in un processo di trasformazione	Eseguire in maniera corretta l'assegnazione del compito, la preparazione del lavoro ed il controllo dei tempi di lavorazione
		Organizzare il proprio lavoro relativo alla peculiarità del processo in atto (catena di montaggio, piccola e media serie...)
		Cooperare con i diversi operatori nelle varie fasi processuali
	Riconoscere le anomalie di funzionamento	Riconoscere gli eventuali difetti ed applicare le tecniche per la loro eliminazione
		Valutare la difettosità
USO MACCHINARI E IMPIANTI	Utilizzare macchine e strumenti di un laboratorio di confezione	Adattare gli accessori/regolazione dei macchinari in base al tessuto, alle forniture e al tipo di rifinitura
		Riconoscere le anomalie di funzionamento delle macchine

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Scegliere l'attrezzatura e gli strumenti più adatti a seconda del tessuto che viene posto in lavorazione
		Valutare l'impostazione delle macchine ed i relativi parametri di funzionamento
		Attrezzare le macchine delle componenti necessarie

OPERATORE AGROALIMENTARE

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO PRODOTTI ALIMENTARI	Adottare specifici sistemi di approvvigionamento, stoccaggio confezionamento e conservazione delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti	Identificare le caratteristiche e la qualità delle materie prime e semilavorati in entrata
		Adottare procedure operative di lavorazione in applicazione del sistema HACCP
TRASFORMAZIONE E REALIZZAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI	Individuare caratteristiche merceologiche e biologiche dei prodotti alimentari al fine della loro trasformazione o commercializzazione	Controllare aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici delle materie prime e dei prodotti attraverso analisi di laboratorio
		Individuare le materie prime ed i semilavorati secondo quanto stabilito nel programma di produzione
	Gestire materie prime e semilavorati alimentari per il trattamento e la trasformazione	Provvedere al dosaggio delle materie prime durante le diverse fasi del ciclo produttivo
		Riconoscere le trasformazioni chimico-fisiche degli alimenti durante le fasi di lavorazione (cottura, stagionatura, ecc.)
		Adottare procedure operative di lavorazione in applicazione del sistema HACCP
CONDUZIONE IMPIANTI	Gestire macchinari, attrezzature e impianti per realizzare il processo lavorativo	Identificare la funzionalità d'uso di macchine, strumenti e attrezzi per realizzare i processi produttivi
	Predisposizione e regolazione macchinari e attrezzature dell'agroalimentare	Impostare i parametri di funzionamento dei macchinari per la lavorazione delle materie prime e semilavorati

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Utilizzare i macchinari e le tecniche per l'igienizzazione, pulitura e preparazione delle materie prime e dei semilavorati
CONTROLLO DI QUALITA'	Applicare il controllo di qualità, nelle specifiche operazioni tecnico professionali, sulla base di standard prefissati di processo, di utilizzo delle materie prime e di controllo dei prodotti finiti in uscita.	Verificare qualità del prodotto durante e al termine del processo di lavorazione
		Compilare i documenti predisposti per il monitoraggio e il controllo delle produzioni

OPERATORE AGRICOLO

Denominazione indirizzi nazionali (*):

- **ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI**
- **COLTIVAZIONI ARBOREE**
- **COLTIVAZIONI ERBACEE**
- **ORTO/FLORICOLTURA – AREE VERDI**
- **SILVICOLTURA**

(*), gli indirizzi nazionali possono trovare nei profili regionali diverse combinazioni e/o raggruppamenti a seconda delle caratteristiche del contesto territoriale di riferimento. Ad esempio, laddove vi è una forte integrazione produttiva tra allevamento e coltivazioni erbacee, il profilo regionale risulterà correlato ai due indirizzi nazionali di riferimento: allevamento animali e coltivazioni erbacee.

FIGURA NAZIONALE

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
GESTIONE AZIENDA AGRICOLA	Collaborare nella pianificazione, valutazione e ottimizzazione dei processi lavorativi	Individuare le caratteristiche, i rischi e la pericolosità specifica dei ruoli lavorativi esercitati nel ciclo produttivo
Gestione documenti amministrativo-contabili attinenti all'attività aziendale		Descrivere, rilevare e dare valore, nei singoli processi, ai beni economici e ai fattori produttivi in vista della redditività dell'azienda
		Programmare tempi e modalità di intervento in funzione delle fasi di sviluppo della coltura
		Scegliere la tipologia di intervento in relazione all'obiettivo
		Descrivere i risultati ottenuti sia sul piano tecnico sia su quello gestionale
	Collaborare nella redazione di documenti fiscali e amministrativi obbligatori	Utilizzare strumenti informatici legati alla documentazione e al controllo dell'attività professionale
		Compilare i documenti predisposti per il monitoraggio e il controllo delle produzioni
		Effettuare operazioni contabili di base attinenti all'attività agricola

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
UTILIZZO IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE E STRUTTURE	Utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, impianti, strutture e attrezzature, curandone la manutenzione ordinaria	Effettuare lavori di manutenzione
utilizzo impianti, macchine e attrezzature, manutenzione ordinaria		effettuare lavori di cura, piccole riparazioni e alloggiamento delle macchine
		identificare la funzionalità d'uso di macchine, strumenti e attrezzi correlati ai processi produttivi
		utilizzare macchine, strumenti attrezzi e impianti per realizzare il processo produttivo
TRASFORMAZIONE PRODOTTI	Effettuare trasformazioni agroindustriali e alimentari utilizzando i prodotti agricoli dell'azienda	eseguire operazioni di base di trasformazione dei prodotti agricoli
trasformazione e confeziona-mento artigianale di prodotti correlati ai profili territoriali		Applicare tecniche di trasformazione e confezionamento

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Controllare/interpretare alcuni aspetti/dati (derivanti da analisi) fisicochimici,organolettici e microbiologici dele produzioni
		applicare ai prodotti destinati alla vendita gli opportuni dispositivi di protezione ed identificazione
		Eseguire semplici analisi di laboratorio

INDIRIZZO NAZIONALE: ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI	Eseguire le operazioni fondamen-tali nel ciclo produttivo delle aziende agricole con destinazione zootecnica	Eseguire le fondamentali operazioni di produzione e di riproduzione degli animali in allevamento
Riproduzione, allevamento, cura, alimentazione di ani-mali domestici, attività colturali funzionali all'alle-vamento		Eseguire le fondamentali operazioni di pulizia ed igiene degli animali e degli spazi di allevamento
		Provvedere all'alimentazione rispondente alle esigenze dell'animale e della produzione
	Riconoscere le principali patologie degli animali in allevamento ed eseguire i comuni interventi di profilassi e cura	Eseguire le fondamentali operazioni di controllo dello stato di salute
		Valutare lo stato degli animali individuando le modalità per risolvere problemi semplici di salute
	Eseguire operazioni colturali delle principali colture erbacee della zona (mais, soja, cereali, forag-gere, ecc.) funzionali all'alleva-mento degli animali domestici	individuare gli interventi da effettuare per la conduzione della coltura erbacea (irrigazione e drenaggio, concimazione, ecc.)
		applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o biologici

INDIRIZZO NAZIONALE: COLTIVAZIONI ARBOREE

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
COLTIVAZIONI ARBOREE	Effettuare le operazioni fondamen-tali relative alla coltiva- zione di piante arboree, alla rac-colta, il conferimento o la conservazione dei frutti, attuando i necessari prov-vedimenti di cura	Applicare tecniche di trattamento ordinario e straordinario del terreno tenendo conto dello stato del terreno, dei sostrati e delle miscele nutritive
Attività relative alle colture arboree (frutteti, vigneti, oliveti, piccoli frutti, ecc.) correlate ai profili territoriali		Effettuare misure per la protezione del terreno e delle acque
		Effettuare la scelta delle piante e la loro messa a dimora
		Realizzare l'impianto di alberi, alberature, vigneti e frutteti
		Applicare le tecniche di produzione e riproduzione delle colture arboree
		Individuare gli interventi da effettuare per la conduzione della coltura arborea (messa a dimora, innesto, potatura, diradamento, irrigazione e drenaggio, concimazione, ecc.)
		Eseguire i lavori di prevenzione e di cura nel settore della fitopatologia
		Applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o biologici

INDIRIZZO NAZIONALE: COLTIVAZIONI ERBACEE

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
COLTIVAZIONI ERBACEE	Effettuare le operazioni fondamen-tali relative alle colture erbacee, alla raccolta e conser-vazione dei frutti, attuandone i necessari provvedimenti di cura	applicare tecniche di trattamento ordinario e straordinario del terreno tenendo conto dello stato del terreno, dei sostrati e delle miscele nutritive
Attività relative alle colture erbacee correlate ai profili territoriali		effettuare misure per la protezione del terreno e delle acque
		effettuare la scelta delle piante e la loro messa a dimora
		eseguire i lavori di prevenzione e di cura nel settore della fitopatologia
		individuare gli interventi da effettuare per la conduzione della coltura erbacea (irrigazione e drenaggio, concimazione, ecc.)
		applicare trattamenti di cura e prevenzione tradizionali e/o biologici
		Effettuare monitoraggi sullo stato fitosanitario, nutrizionale e sulle piante infestanti

INDIRIZZO NAZIONALE: ORTOFLORICOLTURA E AREE VERDI

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
ORTOFLORICOLTURA E AREE VERDI	Effettuare le operazioni fonda-mentali relative alla ortoflori-coltura ed aree verdi, attuan-done i necessari provvedimenti di cura	Applicare tecniche di trattamento ordinario e straordinario del terreno, tenendo conto dello stato del terreno, dei sostrati e delle miscele nutritive
Attività relative alle coltivazioni ortofloricole correlate ai profili territoriali e alla manutenzione del verde		Individuare gli interventi da effettuare per la conduzione della orto-floricoltura e delle aree verdi
		Scegliere le varietà, tenendo conto degli scopi d'uso, dei fattori di crescita e del mercato
		Costruire Aree Verdi
		Applicare tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi:potatura, rasatura, irrigazione,carotatura, reintegro cortecce, ecc.
		Eseguire operazioni di pratiche vivaistiche
		Riconoscere le principali specie arboree, arbustive ed erbacee presenti nel territorio
		Effettuare misure per la protezione del terreno e delle acque

INDIRIZZO NAZIONALE: SILVICOLTURA

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
SILVICOLTURA	Effettuare operazioni fondamentali relative alla coltivazione di piante arboree (tipiche del bosco)e cespugli, alla cura, difesa e manuten-zione dei boschi, degli alpeggi, dei pascoli, alla cura e tutela dell'ambiente in generale	Effettuare nuovi impianti di lattifoglie, conifere e siepì
Impianti arborei, cura, difesa e manutenzione del bosco, del pascolo, degli alpeggi, cura e tutela dell'ambiente		Attuare provvedimenti per la cura e difesa del bosco, pascolo e superfici alpestri
		Attuare lavori di rinverdimento e protezione del terreno nell'ambito dell'ingegneria naturalistica
		Eseguire tagli di rami o alberi di grandi dimensioni
		Eseguire lavori nel settore della protezione e cura del paesaggio

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

Denominazione degli Indirizzi:

- **lavorazione artistica dei metalli**
- **lavorazione artistica della ceramica**
- **lavorazione artistica dei materiali lapidei**

Tabella – Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DEL MANUFATTO - Esecuzione disegni - Ideazione e progettazione	Leggere, interpretare ed elaborare il progetto, anche avvalendosi delle potenzialità di software applicativi bi e tridimensionali	
		Eseguire disegni preparatori, bozzetti, schizzi e modelli per campionature
		Applicare i codici del linguaggio visivo e grafico per comunicare
		Rappresentare complessivi e particolari
PREPARAZIONE E MANUTENZIONE UTENSILI	Allestire e manutenere lo spazio di lavoro relativamente agli strumenti e ai materiali richiesti dalle tecniche adottate nelle diverse fasi di lavorazione	
		Identificare gli utensili e le attrezzature
		Abbinare gli utensili alle sequenze di lavoro

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Applicare le norme di buon uso e di manutenzione ordinaria per gli strumenti e le attrezzature in uso
FORGIATURA E DECORAZIONE - organizzazione sequenze di lavoro - finitura oggetti - decorazione manufatto	Realizzare oggetti e motivi decorativi su differenti tipi di supporto (ferro, vetro, legno, intonaco) applicando le tecniche appropriate, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti	
		Rielaborare canoni estetici e stili personali
		Identificare e applicare le principali tecniche espressive e comunicative relative al prodotto
		Selezionare metodi decorativi e finiture
	Eseguire forgiature e modellazioni, in funzione del manufatto e della sua destinazione d'uso	
		Eseguire le operazioni di finitura specifiche per le superfici lavorate
		Stabilire le giuste relazioni tra le diverse componenti di assemblaggio dell'opera
LAVORAZIONE MANUFATTO - lavorazione metalli - lavorazione oggetti di ceramica - lavorazione oggetti di oreficeria - lavorazioni lapidee	Realizzare differenti tipologie di manufatti, utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali e/o innovative	
		Differenziare il materiale in funzione dei manufatti da realizzare

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Scegliere i materiali e le tecniche di lavorazione idonei in funzione del prodotto finito e della destinazione d'uso
		Interpretare e applicare le indicazioni progettuali nella realizzazione del manufatto
LAVORAZIONE MANUFATTO – METALLI - Lavorazione metalli	Realizzare differenti tipologie di manufatti metallici, utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali e/o innovative	
		Utilizzare i materiali e le tecniche di lavorazione in funzione delle caratteristiche e delle prestazioni tecnologiche dei metalli e delle leghe
		Realizzare semplici componenti o oggetti di piccole dimensioni con la modalità della fusione
		Eseguire operazioni di montaggio e assemblaggio di componenti con le appropriate tecniche di giunzione (saldatura, ecc.)
LAVORAZIONE MANUFATTO – CERAMICA - lavorazione oggetti di ceramica	Realizzare differenti tipologie di oggetti di ceramica, utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali e/o innovative	
		Stabilire temperature e livelli di umidità del processo di cottura, tenendo conto delle trasformazioni fisiche e chimiche dei materiali
		trasformare l'impasto in un semilavorato, rispettando forma e dimensioni progettate
		Scegliere il tipo di rivestimento e la tecnica di esecuzione in relazione ai materiali utilizzati e alla destinazione d'uso
LAVORAZIONE MANUFATTO – MATERIALI LAPIDEI - lavorazioni lapidee	Realizzare differenti tipologie di manufatti lapidei, utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali e/o innovative	

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		differenziare i diversi trattamenti preliminari delle materie prime: frantumazioni, granitura, macinazione, umidificazione, ecc.
		Riconoscere le principali famiglie di minerali costituenti le rocce comunemente impiegabili come pietre ornamentali
		Identificare, dal punto di vista petrografico, i materiali lapidei impiegati nell'edilizia e nell'arredo urbano

NOTA ESPLICATIVA

La FIGURA A BANDA LARGA ha 4 aree di attività/processi comuni. La 4a prevede, in rapporto alle specifiche tecnologiche imposte dalla diversità del materiale, una specificazione sia dell'area che delle competenze relative; ciò determina l'INDIRIZZO.

OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

Tabella –Figura

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
MACCHINARI, STRUMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALI	Approntare macchinari e attrezzature della produzione chimica	Riconoscere i macchinari e le attrezzature da regolare nelle diverse fasi di lavorazione del processo produttivo
		Impostare i parametri di funzionamento dei macchinari per la lavorazione dei prodotti chimici attraverso la lettura delle schede di lavoro
		Riconoscere le più frequenti anomalie di funzionamento dei macchinari e delle attrezzature della produzione chimica
		Applicare le tecniche e adottare gli strumenti per la pulizia e l'igiene degli impianti di produzione chimica
TRATTAMENTO MATERIE PRIME/SEMILAVORATI CHIMICI	Trattare materie prime/semilavorati chimici	Individuare e selezionare le materie prime/semilavorati chimici secondo quanto stabilito nelle schede tecniche
		Riconoscere le caratteristiche qualitative delle materie prime/semilavorati in ingresso
		Individuare le strumentazioni per il trattamento e la misurazione delle materie prime/semilavorati chimici
		Applicare modalità e tecniche di lavorazione e conservazione delle materie prime/semilavorati chimici
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI CHIMICI	Lavorare semilavorati/prodotti chimici	Comprendere le specifiche tecniche dei semilavorati/prodotti chimici da lavorare e conservare

ATTIVITA'	COMPETENZE	ABILITA'
		Individuare le tipologie di lavorazioni da adottare in relazione al semilavorato/prodotto e alle sue componenti chimiche
		Applicare le principali tecniche di lavorazione e conservazione chimica
CONTROLLO QUALITÀ	Controllare semilavorati/prodotti chimici	Valutare la qualità visiva del semilavorato / prodotto chimico per orientare la miglior forma d'intervento sul prodotto
		Riconoscere difettosità del semilavorato / prodotto chimico rispetto alla relativa classificazione in uso presso l'azienda
		Comprendere la possibile natura della difettosità riconosciuta
		Adottare procedure operative di controllo in conformità con il sistema di qualità aziendale predefinito

09A06854

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Ricostituzione del comitato tecnico emissioni dei gas serra (Delibera CIPE 123/2002). (Deliberazione n. 16/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare l'art. 1, comma 2, che trasferisce le funzioni di programmazione economico finanziaria nonché le funzioni svolte dalla Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 123 (*G. U.* n. 68/2003), che approva il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento;

Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera che istituisce un Comitato tecnico emissioni dei gas-serra (CTE) con il compito di predisporre un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle misure previste dalla stessa delibera nonché di predisporre il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002;

Vista la propria delibera 11 dicembre 2007, n. 135 (*G. U.* n. 301/2007), di aggiornamento della richiamata delibera n. 123/2002 recante «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas-serra»;

Visto il documento del Consiglio europeo n. 17271/08 «Pacchetto energia e cambiamenti climatici», a cui fa riferimento il punto 20 delle conclusioni dello stesso Consiglio dell'11 e 12 dicembre 2008;

Ritenuto pertanto urgente aggiornare il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra approvato con la citata delibera n. 123/2002 e successivi aggiornamenti;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 6701 del 19 marzo 2009, con al quale si sottolinea l'esigenza che il CTE elabori, per l'esame del CIPE, una proposta di aggiornamento della strategia nazionale di riduzione delle emissioni con indicazione delle misure da realizzare, della loro fattibilità e dei conseguenti necessari strumenti economici e finanziari con l'obiettivo prioritario di salvaguardare la competitività dell'economia italiana nel contesto europeo e internazionale;

Considerato a tal fine che con la predetta nota viene conseguentemente sollecitata l'individuazione delle modalità per la ricostituzione e la convocazione del CTE;

Considerata la necessità di integrare la composizione del CTE anche con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica — cui sono state trasferite le funzioni della Segreteria del CIPE ai sensi del richiamato decreto- legge 181/2006;

Vista la successiva nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 10692 del 7 maggio 2009 con la quale viene trasmessa la proposta di delibera di ricostituzione del richiamato CTE da sottoporre all'esame di questo Comitato;

Delibera:

1. Il Comitato tecnico emissioni dei gas serra (CTE), previsto dalla delibera richiamata in premessa, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione dell'università e della ricerca, degli affari esteri, del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni, è integrato con altri due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con funzioni di vice presidente e del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

A tal fine ogni amministrazione facente parte del CTE — entro quindici giorni dall'approvazione della presente delibera — è tenuta a comunicare al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il nominativo del proprio rappresentante con qualifica non inferiore a dirigente generale (e del relativo supplente) al quale saranno trasmesse le convocazioni delle riunioni e qualsiasi altro atto o documento inerente l'attività dello stesso Comitato.

2. Le esigenze operative del CTE sono assicurate da una segreteria amministrativa operante presso la richiamata Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

3. A modifica del punto 3 della richiamata delibera CIPE n. 123/2002, il CTE predispone entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 della medesima delibera e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione da sottoporre all'esame di questo Comitato, proponendo altresì il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

09A06900

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma triennale 2009-2011 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 15/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che — all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e visto, in particolare, l'art. 7 del succitato decreto legislativo, che prevede che gli stanziamenti da destinare — tra l'altro — agli enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affluiscano ad apposito fondo ordinario, ripartito annualmente tra i citati enti con decreti del titolare della predetta Amministrazione, decreti che comprendono anche indicazioni per i due anni successivi;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), approvato con disposizione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*G.U.* n. 48/2001, S.O.), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Ente;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei programmi stessi;

Vista la nota 15 gennaio 2009, n. 543, con la quale il presidente dell'I.N.F.N. ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2009-2011 e l'elenco dei lavori da avviare nel 2009;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, nel delineare i quattro «obiettivi essenziali» dell'attività del Governo (riduzione del costo complessivo dello Stato, maggiore efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, riduzione degli oneri burocratici superflui, impulso agli interventi per lo sviluppo), prevede che l'azione del Governo si sviluppi — tra l'altro — tramite un piano per la ricerca;

Considerato che in altri documenti programmatori non si rinvengono ulteriori specifiche indicazioni né diretti riferimenti al programma all'esame;

Considerato che con nota n. 1122 del 23 dicembre 2008 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comunicare all'I.N.F.N. l'attribuzione — a valere sul fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 204/1998 — dell'importo di 281,761 milioni di euro quale contributo di funzionamento per l'anno 2008 (inclusivo di un contributo straordinario di 6 milioni di euro per la partecipazione a programmi internazionali), ha anticipato che l'assegnazione per gli anni 2009 e 2010 sarebbe ammontata al 98 per cento della predetta somma al netto del citato contributo straordinario e che pertanto l'assegnazione per il corrente anno è quantificabile in 270,245 milioni di euro;

Ritenuto di reiterare gli inviti e le raccomandazioni formulati nella parte finale della delibera 27 maggio 2005, n. 58 (*G.U.* n. 203/2005), ed intesi a sollecitare l'invio degli analoghi programmi da parte degli altri organismi di ricerca, da valutare nel contesto di un quadro complessivo di riferimento;

Prende atto:

che il programma in oggetto, del valore complessivo di 15,532 milioni di euro, prevede la realizzazione di sette interventi, concernenti la realizzazione di nuove costruzioni e di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

che il programma, che interessa un numero limitato delle strutture in cui si articola l'Istituto (Laboratori nazionali di Legnaro, di Frascati e del Gran Sasso), presenta interventi imputati per il 73,7 per cento al nord, il 22,5 per cento al centro e il 3,8 per cento al sud;

che il programma evidenzia, per l'anno 2009, l'avvio dei lavori relativi a tre interventi sui sette complessivamente indicati — per un costo di 0,700 milioni di euro, imputato per il 68,8 per cento al nord e per il 31,2 per cento al sud — e trova copertura nelle risorse assegnate all'Istituto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del capitolo 7236 («Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»);

che il programma prevede, a fronte della spesa relativa all'anno corrente (0,700 milioni di euro), un forte incremento della spesa stessa per l'anno 2010 (12,851 milioni di euro) ed un limitato incremento per il 2011, ultimo anno del triennio (1,981 milioni di euro);

che il programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — parere di compatibilità del programma triennale 2009-2011 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il programma, per le annualità successive alla prima, troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita l'Istituto nazionale di fisica nucleare, in occasione della trasmissione del prossimo programma relativo al triennio 2010-2012:

a fornire maggiori elementi in ordine alla rispondenza delle priorità infrastrutturali programmate con gli obiettivi generali del Governo e, in particolare, con il piano per la ricerca;

a corredare il suddetto programma di una relazione sullo stato di attuazione del programma esaminato nella seduta odierna, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alla previsione per l'anno 2009 e le cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 2010 e 2011 diverse da quelle riportate nel programma ora in esame;

gli altri Organismi nazionali di ricerca a trasmettere a questo Comitato, entro le prescritte scadenze, i propri programmi triennali, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta, e gli aggiornamenti annuali;

Raccomanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale d'inquadramento che riporti un quadro organico, articolato per macroaree, dell'assegnazione e dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti — non solo a carico del bilancio dello Stato — destinati al settore della ricerca.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

09A06901

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2009.

Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 31).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita dall'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;

c) «CONSAP»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

e) «definizione»: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o eliminazione senza seguito;

f) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il fondo costituito presso la CONSAP previsto dall'art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

g) «imprese di assicurazione italiane» o «imprese»: le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto;

h) «interessati»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;

i) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

j) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

k) «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nella banca dati sinistri;

l) «soggetti aventi diritto»: gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le imprese di assicurazione;

m) «UCI»: Ufficio centrale italiano.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del decreto.

Capo II

BANCA DATI SINISTRI

Art. 4.

Finalità della banca dati sinistri

1. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

2. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalità di cui al comma 1.

3. Per agevolare il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l'ISVAP può stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati sinistri è organizzata in modo da consentire all'ISVAP, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. L'ISVAP è il titolare del trattamento dei dati. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento della banca dati sinistri e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo III

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI SINISTRI

Art. 6.

Obblighi di comunicazione delle imprese

1. I dati per l'alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all'ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte:

a) dell'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto;

b) dell'impresa che ha ricevuto la denuncia di sinistro del danneggiante o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.

2. I dati da comunicare sono indicati nell'allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie:

a) elementi identificativi dei sinistri;

b) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;

c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;

d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;

e) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;

f) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;

g) elementi identificativi delle Autorità, dei testimoni e dei presidi di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;

h) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;

i) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

Art. 7.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

1. Le imprese comunicano all'ISVAP i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall'ISVAP con provvedimento.

2. Le imprese comunicano i dati di cui all'articolo 6 relativi a ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica, entro venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia.

3. Le imprese comunicano, entro il termine di venti giorni dall'acquisizione, gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.

4. Le imprese sono tenute ad apportare ogni rettificazione o cancellazione dei dati che si renda necessaria e a darne notizia all'ISVAP entro venti giorni.

5. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Ricevimento, convalida e registrazione dei dati

1. Il processo di gestione della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:

a) ricevimento delle comunicazioni;

b) convalida e registrazione dei dati;

c) consultazione da parte dei soggetti abilitati.

2. Al ricevimento dei dati l'ISVAP verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1 e in caso di esito positivo provvede alla loro convalida entro quindici giorni.

3. Qualora i dati trasmessi non superino la verifica di cui al comma 2, l'ISVAP ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall'ISVAP. L'ISVAP comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 5, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

7. L'ISVAP può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, del decreto con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati.

Capo IV

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI SINISTRI

Art. 9.

Soggetti aventi diritto alla consultazione

1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti.

2. La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2.

Art. 10.

Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni

1. Le modalità tecniche di consultazione della banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l'ISVAP, anche nell'ambito delle convenzioni-quadro di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 11.

Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI

1. La consultazione della banca dati sinistri è effettuata nell'ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all'esame delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI ed è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame.

2. Le imprese, la CONSAP e l'UCI comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l'attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l'abilitazione alla consultazione della banca dati sinistri, con l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell'allegato 2. L'ISVAP rilascia o nega l'abilitazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a segnalare entro cinque giorni all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati.

4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è stata istituita.

Art. 12.

Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni

1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca utilizzate anche contestualmente:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;

b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;

c) targhe dei veicoli.

2. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3;

b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4.

3. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa.

4. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l'interrogazione. La banca dati sinistri fornisce altresì per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:

a) data e luogo del sinistro;

b) targhe dei veicoli coinvolti;

c) denominazione delle imprese coinvolte;

d) ubicazione del danno alle cose;

e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;

f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;

g) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere *b)*, *d) e)*, *f)*, *g)* e *i)*.

Art. 13.

Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;

b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;

c) targhe dei veicoli.

2. I soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2 avviano la consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.

3. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 4;

b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.

4. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.

5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l'interrogazione.

6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri è altresì in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le informazioni relative a:

a) data e luogo del sinistro;

b) targhe dei veicoli coinvolti;

c) ubicazione del danno alle cose;

d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;

e) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *d) e)*, *f)*, *g)* e *i)*.

7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 è consentita ai soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2 in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dall'ISVAP sulla base dell'esperienza maturata nel sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esisten-

za di comportamenti fraudolenti, i soggetti abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico.

Art. 14.

Tracciatura delle consultazioni

1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, è registrata e memorizzata dall'ISVAP con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.

2. L'ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione.

3. In caso di consultazione irregolare, l'ISVAP sospende o revoca l'abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo le modalità previste nell'allegato 2.

4. Ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri, l'ISVAP può sospendere le abilitazioni alla consultazione rilasciate all'impresa di assicurazione, alla CONSAP e all'UCI nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di distinti soggetti abilitati.

Capo V

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 15.

Modalità di esercizio

1. Gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Trasferimento dei dati

1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con l'art. 2, comma 5-*quater* del decreto-legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche, operativa dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto.

Art. 17.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008

1. Nel foglio «Altre informazioni» del modello di denuncia di sinistro di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole «richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle parole: «richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto.»

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, secondo i termini stabiliti dall'art. 20:

a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;

b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;

c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;

d) l'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;

e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;

f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.

Art. 19.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e 3, 12, 13 e 17 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1.

Roma, 1° giugno 2009

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

(Art. 6, comma 2 del Regolamento)

DATI RELATIVI AI SINISTRI

Tutti gli elementi elencati nel presente Allegato sono rilevanti ai fini di una corretta alimentazione della banca dati sinistri. Peraltro, per quanto riguarda i dati anagrafici e i codici fiscali dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro è stato ritenuto ammissibile, in caso di mancata disponibilità di entrambi da parte dell'impresa, l'invio alternativo dei dati anagrafici (generalità/ragione sociale, luogo e data di nascita) o del codice fiscale/partita IVA.

N. RIGA	INFORMAZIONI RICHIESTE	DESCRIZIONE

DATI SINISTRO

1	Codice Impresa	Codice Impresa presso ISVAP
2	Tipo di Operazione	Sinistro Aperto o Chiuso
3	Numero Sinistro	Numero sinistro (da repertorio)
4	Data Accadimento	Data accadimento del sinistro
5	Luogo di Accadimento	Luogo di accadimento
6	Provincia Accadimento	Sigla provincia di accadimento
7	Causale Trattazione	Causale (CARD, no CARD, etc.)
8	Danno a Cose	Specificare se danno a cose
9	Lesioni fisiche	Specificare se presenza di lesioni fisiche
10	Intervento Autorità	Specificare se intervento Autorità
11	Autorità Intervenuta	Indicazione dell'Autorità intervenuta
12	Presidio di Pronto Soccorso	Indicazione Presidio Pronto Soccorso

DANNEGGIATO

DATI PROPRIETARIO

13	Cognome / Ragione sociale	Cognome Contraente / Ragione Sociale contraente
14	Nome	Nome contraente
15	Data Nascita	Data di nascita contraente
16	Luogo di nascita	Luogo di nascita contraente
17	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA contraente

DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)

18	Cognome / Ragione sociale	Cognome Contraente/ Ragione Sociale contraente
19	Nome	Nome Proprietario
20	Data di Nascita	Data di nascita Proprietario
21	Luogo di Nascita	Luogo di nascita Proprietario
22	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA Proprietario

DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)

23	Cognome	Cognome conducente
24	Nome	Nome conducente
25	Data Nascita	Data di nascita conducente
26	Luogo Nascita	Luogo di nascita conducente
27	Codice Fiscale	Codice fiscale conducente
28	Presenza lesioni fisiche	Indicare presenza lesioni fisiche
29	Ubicazione lesioni fisiche	Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati)

DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)

30	Contrassegno di identificazione (targhino)	Numero targhino
31	Cognome / Ragione sociale	Cognome / Ragione Sociale Responsabile della circolazione
32	Nome	Nome
33	Data Nascita	Data di nascita
34	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
35	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA Responsabile della circolazione

IDENTIFICATIVO VEICOLO

36	Targa Veicolo	Targa veicolo
37	Telaio Veicolo	Telaio veicolo (se la targa non è prescritta o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
38	Marca veicolo	Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore
39	Modello veicolo	Modello del veicolo/ciclomotore
40	Ubicazione danno materiale	Indicazione dell'ubicazione del danno materiale (scelta tra campi obbligati)

RESPONSABILE

DATI PROPRIETARIO

41	Cognome / Ragione sociale	Cognome/Ragione Sociale Proprietario
42	Nome	Nome Proprietario
43	Data Nascita	Data di nascita Proprietario
44	Luogo di Nascita	Luogo di nascita Proprietario
45	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA Proprietario

DATI CONTRAENTE (se diverso dal proprietario)

46	Cognome / Ragione sociale	Cognome/Ragione Sociale Contraente di controparte
47	Nome	Nome contraente di controparte
48	Data Nascita	Data di nascita contraente
49	Luogo di Nascita	Luogo di nascita contraente
50	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA contraente di controparte

DATI CONDUCENTE (se diverso dal proprietario e dal contraente)

51	Cognome	Cognome conducente
52	Nome	Nome conducente
53	Data Nascita	Data di nascita conducente
54	Luogo di Nascita	Luogo di nascita conducente
55	Codice Fiscale	Codice fiscale conducente
56	Presenza lesioni fisiche	Indicare presenza lesioni fisiche
57	Ubicazione lesioni fisiche	Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati)

DATI RESPONSABILE CIRCOLAZIONE (in alternativa al proprietario solo per ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)

58	Contrassegno di identificazione (targhino)	Numero targhino
59	Cognome / Ragione sociale	Cognome/Ragione Sociale responsabile circolazione di controparte
60	Nome	Nome
61	Data Nascita	Data di nascita
62	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
63	Codice Fiscale / Partita IVA	Codice fiscale / Partita IVA

DATI VEICOLO CONTROPARTE

64	Codice Impresa Controparte	Codice Impresa di controparte presso ISVAP
65	Targa Veicolo Controparte	Targa veicolo
66	Telaio Veicolo Controparte	Telaio veicolo (se la targa non è prescritta o per i ciclomotori immatricolati fino al 14 luglio 2006)
67	Marca Veicolo Controparte	Casa costruttrice del veicolo/ciclomotore di controparte
68	Modello Veicolo Controparte	Modello del veicolo/ciclomotore di controparte
69	Ubicazione danno materiale controparte	Indicazione dell'ubicazione del danno materiale (scelta tra campi obbligati)
70	Tipo veicolo	Indicazione della tipologia del veicolo

ALTRE FIGURE COINVOLTE NEL SINISTRO

TERZO TRASPORTATO (DANNEGGIATO) (*)

71	Cognome	Cognome
72	Nome	Nome
73	Data Nascita	Data di nascita
74	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
75	Codice Fiscale	Codice fiscale
76	Ubicazione lesioni fisiche	Indicare ubicazione lesioni fisiche (scelta tra campi obbligati)

(*): I campi relativi al terzo trasportato dovranno essere replicati in presenza di più terzi trasportati

TESTIMONE (*)

77	Cognome	Cognome
78	Nome	Nome
79	Data Nascita	Data di nascita
80	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
81	Codice Fiscale	Codice fiscale

(*): I campi relativi al testimone dovranno essere replicati in presenza di più testimoni

PERITO

82	Cognome / Ragione sociale	Cognome / Ragione sociale
83	Nome	Nome
84	Data Nascita	Data di nascita
85	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
86	Codice Fiscale / Partita Iva	Codice Fiscale / Partita Iva

CARROZZERIA/OFFICINA

87	Denominazione / Ragione sociale	Denominazione / Ragione sociale
88	Indirizzo	Sede della Carrozzeria
89	Codice Fiscale / Partita Iva	Codice Fiscale / Partita Iva

MEDICO O STUDIO FISIOTERAPICO CONTROPARTE

90	Cognome	Cognome
91	Nome	Nome
92	Data Nascita	Data di nascita
93	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
94	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale

LEGALE O STUDIO DI INFORTUNISTICA CONTROPARTE

95	Cognome	Cognome
96	Nome	Nome
97	Data Nascita	Data di nascita
98	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
99	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice Fiscale

MEDICO FIDUCIARIO

100	Cognome	Cognome
101	Nome	Nome
102	Data Nascita	Data di nascita
103	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
104	Codice Fiscale	Codice Fiscale

LEGALE FIDUCIARIO

105	Cognome	Cognome
106	Nome	Nome
107	Data Nascita	Data di nascita
108	Luogo di Nascita	Luogo di nascita
109	Codice Fiscale	Codice Fiscale

PAGAMENTO

110	Importo Pagamento danni a Cose	Importo pagamento per danni a cose
111	Data Pagamento danni a Cose	Data pagamento per danni a cose
112	Importo Pagamento danni a Persone	Importo pagamento per danni a persone
113	Data Pagamento danni a Persone	Data pagamento per danni a persone
114	Beneficiario Pagamento	Cognome beneficiario / Ragione Sociale beneficiario
115	Beneficiario Pagamento	Nome beneficiario
116	Beneficiario Pagamento	Data di nascita beneficiario
117	Beneficiario Pagamento	Luogo di nascita beneficiario
118	Beneficiario Pagamento	Codice fiscale / Partita IVA beneficiario

ALLEGATO 2

(Articolo 11, comma 2, del Regolamento)

CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSULTAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, DELLA CONSAP E DELL'UCI

1. PROCEDURA DI ABILITAZIONE

1.1 Richiesta di abilitazione.

L'impresa invia all'ISVAP, a firma del legale rappresentante o di altro soggetto dipendente al quale il rappresentante legale abbia conferito procura speciale, la richiesta di abilitazione indicando i nominativi dei soggetti che intende abilitare in ragione della connessione dell'attività svolta per l'impresa.

Unitamente alla suddetta richiesta, l'impresa provvede ad inviare per via telematica il foglio Excel denominato brca.xls, disponibile per il *download* sul sito dell'ISVAP nell'area riservata alle imprese, secondo le istruzioni disponibili nel medesimo file brca.xls.

Con la medesima richiesta l'impresa fornisce le informazioni sugli uffici di appartenenza dei singoli soggetti che intende abilitare nonché, eventualmente, sulla società affidataria del servizio esternalizzato cui fanno capo i soggetti che intende abilitare. In particolare, nel caso di propri dipendenti, l'impresa indica la struttura nella quale operano i soggetti per i quali richiede l'abilitazione, nonché i rapporti di dipendenza per i soggetti non responsabili dell'ufficio; nel caso di attività esternalizzate osserva le stesse indicazioni previste per i propri dipendenti. Qualora i soggetti di cui richiede l'abilitazione operino presso strutture periferiche, l'impresa richiama il codice dell'unità periferica come comunicato all'ISVAP. In caso di unità non ancora comunicate, indica le dimensioni degli uffici periferici per i cui responsabili richiede l'abilitazione, nonché il volume dei sinistri gestiti e l'articolazione territoriale della struttura operativa.

Per ogni singolo dipendente da abilitare è indicato l'indirizzo *e-mail* cui verrà spedita la *password* assegnata dall'ISVAP.

Nei casi in cui le imprese intendano far ricorso all'attività di comitati antifrode, anche nell'ambito di uno stesso Gruppo, è consentita a detti comitati la consultazione della banca dati sulla base di una delega operativa rilasciata ai medesimi dalla singola impresa.

1.2 Rilascio dell'abilitazione.

L'ISVAP entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

a) in presenza degli elementi di cui al paragrafo 1.1, rilascia le abilitazioni e le comunica all'impresa; contestualmente, invia a ciascun soggetto abilitato, attraverso procedure idonee a salvaguardare la segretezza dei dati, le relative *userid* e *password* riservate, personali e incedibili. In particolare, l'ISVAP invia direttamente per lettera raccomandata a ciascun dipendente abilitato la relativa *userid* assegnata, mentre la *password* viene spedita per posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di richiesta di abilitazione;
b) nel caso in cui vengano riscontrate lacune od imperfezioni di carattere formale nelle informazioni trasmesse, invita l'impresa ad apportare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'abilitazione non viene concessa;
c) ove non sussistano i requisiti, non rilascia l'abilitazione e lo comunica all'impresa.

Ciascuna abilitazione è concessa a tempo indeterminato, ma cessa di essere efficace quando il soggetto titolare perde i requisiti legittimanti la consultazione. In tal caso, il soggetto medesimo e l'impresa che ha richiesto l'abilitazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni dalla perdita dei requisiti. In caso di ritardo o omissione della comunicazione predetta, l'Autorità può revocare le abilitazioni alla consultazione rilasciate all'impresa, ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri.

Con il rilascio di *userid e password* è possibile attivare il primo collegamento, all'atto del quale il soggetto abilitato dovrà modificare la *password* temporanea assegnatagli.

1.3 Obblighi e responsabilità di conservazione della documentazione

La documentazione cartacea relativa alla procedura di abilitazione, e in particolare le lettere di incarico sottoscritte dai singoli soggetti per accettazione e le copie dei documenti di identificazione, è conservata presso la direzione generale di ciascuna impresa a disposizione dell'ISVAP per i necessari controlli.

L'impresa è responsabile della conservazione di tali documenti, dei controlli interni sulle consultazioni alla banca dati effettuati dai soggetti dalla stessa incaricati e abilitati dall'ISVAP, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative ai soggetti medesimi.

1.4 CONSAP e UCI

La procedura di abilitazione di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 si applica, in quanto compatibile, anche alla CONSAP e all'UCI.

2. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE

La consultazione si effettua mediante collegamento telematico, dal sito internet dell'ISVAP www.isvap.it, ove è collocato uno specifico *link* "banca dati sinistri", con le modalità indicate nella lettera di abilitazione.

Per attivare la consultazione il soggetto abilitato digita la propria *userid* e la propria *password*. La maschera di avvio della consultazione si presenta dopo il controllo dell'abilitazione.

L'Autorità predispone un servizio di help desk a cui gli utenti abilitati possono richiedere assistenza via posta elettronica all'indirizzo helpdesk.bds@isvap.it.

09A06715

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2035 in data 14 maggio 2009 al tenente dei carabinieri Pittoni Marco, nato il 30 settembre 1975 a Sondrio, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di un ufficio postale, non esitava ad affrontare due malviventi sorpresi in flagrante rapina e, senza fare uso dell'arma in dotazione per non compromettere l'incolumità delle numerose persone presenti, riusciva a immobilizzare uno di loro. Aggredito proditoriamente alle spalle da altro rapinatore, ingaggiava una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva attinto da un colpo d'arma da fuoco. Benché gravemente ferito tentava di porsi all'inseguimento dei malfattori in fuga prima di accasciarsi esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Pagani (Salerno), 6 giugno 2008.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2036 in data 14 maggio 2009 al brigadiere dei carabinieri Mameli Efisio, nato il 21 settembre 1971 a Cagliari, è stata concessa la croce al valor militare con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, non esitava ad affrontare quattro malviventi sorpresi in flagrante rapina ad un ufficio postale, che tentavano la fuga con le armi in pugno. Fatto segno a proditoria e violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, assicurando copertura agli altri militari, attingendo uno dei rapinatori, che rimaneva ucciso, e arrestandone un altro, che si stava dando alla fuga. Si poneva, quindi, alla ricerca degli altri due complici che venivano poco dopo catturati, consentendo il recupero dell'intera refurtiva e delle armi utilizzate. Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Pula (Cagliari), 9 ottobre 2007.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2037 in data 14 maggio 2009 all'appuntato scelto dei carabinieri Moi Filippo, nato l'8 marzo 1972 a Cagliari, è stata concessa la croce al valor militare con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, non esitava ad affrontare quattro malviventi sorpresi in flagrante rapina ad un ufficio postale, che tentavano la fuga con le armi in pugno. Pur fatto segno, unitamente ad altro militare, a proditoria e violenta azione di fuoco, benché ferito ad una mano, replicava con l'arma in dotazione, assicurando copertura agli altri militari e arrestava un rapinatore, mentre un secondo rimaneva ucciso. Si poneva, quindi, alla ricerca degli altri due complici che venivano poco dopo catturati, consentendo il recupero dell'intera refurtiva e delle armi utilizzate. Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Pula (Cagliari), 9 ottobre 2007.

09A06732

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 1138/2009 del 15 aprile 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Hexal AG».

Nell'estratto della determinazione n. 1138/2009 del 15 aprile 2009 relativa al medicinale per uso umano Glimepiride Hexal AG pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2009 - serie generale - n. 104 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Atrykow, leggasi: Strykow;

dove è scritto: Kek SA, leggasi: Lek SA.

09A06772

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Liliana Villa, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «WULZ», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0020097 di data 21 maggio 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/13842 di data 27 maggio 1935 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Wulz, nato il 4 aprile 1905 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Villa», con estensione alla seconda moglie Gioconda Eichwald ed alla figlia Liliana.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Liliana Villa, nipote di Giuseppe, nata il 4 febbraio 1931 a Trieste, ivi residente in via Grego n. 36, è ripristinato nella forma originaria di «Wulz», come posseduto dal padre prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A06730

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Andrej Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kralj» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0020562 di data 22 maggio 2009, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/395/29 di data 25 novembre 1929 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome della sig.ra Lucia Kralj ved. Kralj, nata a Trieste il 12 dicembre 1888, era stato ridotto nella forma italiana di «Carli», con estensione al figlio Emilio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Andrej Carli, nipote di Emilio, nato il 6 giugno 1977 a Trieste, residente a Monrupino (Trieste), località Repen n. 176, è ripristinato nella forma originaria di «Kralj» come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

09A06731

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-140) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.